

TAR Emilia Romagna, Sezione II Bologna - Sentenza 29/01/2004 n. 137
legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.3

Ai sensi dell'art. 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. il procedimento di verifica delle anomalie riguarda esclusivamente le offerte che si collocano al di sopra della percentuale di ribasso calcolata sulla base del meccanismo previsto dal medesimo articolo. Nell'ipotesi in cui sussistano ulteriori offerte sospette è consentito all'amministrazione di esercitare forme di controllo e di verifica, ma tali verifiche, del tutto eventuali, non rientrano nel procedimento obbligatorio di valutazione delle offerte anomale. La valutazione della congruità dei singoli prezzi degli elementi che concorrono alla formazione dell'offerta, in fase di verifica dell'anomalia, è rimessa all'apprezzamento discrezionale dell'amministrazione, salvo i casi di palese irrazionalità, di errore o di omessa motivazione. Poter configurare un'ipotesi di manifesta illogicità non basta che il giudizio sia opinabile, occorre, invece, che la valutazione sia priva di ogni plausibilità, oppure priva di ogni giustificazione pertinente.